

ART. 1. Natura

La Pro Loco di Russi è una associazione turistica che ha la sede temporanea in Russi (RA) Via Cavour n. 21 e durata indeterminata.

ART. 2 Principi generali

La Pro Loco è ordinata secondo i principi delle associazioni di promozione sociale.

L'associazione non ha scopo di lucro, e pertanto non può assegnare utili ai soci neanche in forma indiretta o differita né ripartire quote patrimoniali durante la vita dell'ente o in occasione del suo scioglimento.

L'eventuale avanzo di gestione annuale deve essere reinvestito per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'organizzazione interna è ispirata ai principi della democraticità.

Tutti i soci hanno parità di diritti e di obblighi.

L'anno sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre.

Lo statuto stabilisce i diritti e i doveri degli associati, le modalità di approvazione dei rendiconti economici-finanziari, le modalità di scioglimento dell'associazione e i criteri per la devoluzione del patrimonio.

ART. 3 Scopi

Nell'ambito di una finalità generale di crescita culturale, civile, socio-economica del territorio di riferimento, la Pro Loco si propone di:

1. favorire la crescita del turismo, sia mediante la promozione diretta che la riqualificazione delle condizioni di accoglienza;
2. ricercare, incrementare, tutelare il patrimonio culturale, naturale e ambientale;
3. diffondere la cultura del turismo.

Al fine di raggiungere tali finalità l'associazione può esercitare la produzione e lo scambio di beni e servizi connessi ai propri scopi; creare e gestire, direttamente o tramite terzi, strutture ed uffici di ordine informativo, culturale, ricreativo, sportivo, ricettivo; chiamare alla partecipazione, gratuita od onerosa, alle proprie iniziative soggetti esterni, partecipare, a titolo oneroso o gratuito, ad iniziative promosse da terzi, acquisire partecipazioni a società e progetti allo scopo di incrementare le proprie risorse, accettare eredità e lasciti, aprire conti correnti bancari e postali, compiere le operazioni bancarie utili alla gestione dell'associazione, gestire circoli ricreativi, culturali e sportivi, svolgere in generale tutte le attività utili al conseguimento degli scopi sociali.

ART. 4 Soci

Sono soci le persone fisiche che hanno versato la quota associativa deliberata di anno in anno dal Consiglio nei tempi e nei modi da questi stabiliti. La qualità di socio viene acquistata al momento del versamento della quota e cessa il 31 dicembre.

Possono essere soci tutti coloro che sono residenti nella località o nel comune di riferimento e tutti coloro che dimostrano un concreto e documentato interesse verso l'ambito territoriale della Pro Loco e l'azione da questa svolta.

La quota associativa non è rivalutabile e la posizione associativa non è trasmissibile.

A tutti i soci compete la parità di diritto e di dovere. I soci hanno diritto di elettorato attivo e passivo, fruiscono delle eventuali agevolazioni poste in essere, possono partecipare alle iniziative sociali e frequentare la sede autonoma dell'ente, se esistente. Il diritto di elettorato e di voto spettano ai soci maggiorenni.

Tutti i soci hanno il dovere di rispettare lo statuto e di non procurare, neanche per via indiretta, danno o discredito alla Pro Loco.

Non possono diventare soci:

- a) coloro che hanno perso i diritti civili e politici;
- b) coloro che sono stati espulsi dall'associazione.

Nel caso di cui al punto b) il divieto cade alla scadenza del quinto anno dall'allontanamento, se il soggetto interessato non ha reiterato nel predetto periodo i comportamenti che gli sono stati addebitati. Il Consiglio direttivo può escludere con motivata deliberazione soci che portino discredito all'associazione, che, in una grave, non rispettino le norme statutarie e le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio direttivo e

che non contribuiscano più all'assolvimento degli scopi istituzionali.

Il Consiglio può attribuire la carica di socio onorario o di Presidente onorario a persone che si siano rese particolarmente benemerite per l'attività svolta a favore dell'associazione.

ART. 5 Cariche sociali

Le cariche sociali sono elettive e gratuite e hanno durata quadriennale. Il voto per la loro elezione è segreto, e può essere esercitato da soci che risultino iscritti tanto nell'anno in corso che in quello precedente.

ART. 6 Organi sociali

Gli organi sociali sono: Assemblea, Consiglio direttivo, Presidente, Revisori dei conti e Presidente onorario.

ART. 7 Assemblea

L'assemblea è formata dai soci. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe per il voto di altri soci elettori, le quali vanno depositate in forma scritta presso la Segreteria della Pro Loco almeno 48 ore prima dell'Assemblea.

Ha il compito di approvare lo statuto e di eleggere il Consiglio.

Può indicare obiettivi dell'associazione, propone strategie e iniziative al Consiglio.

Decide sullo scioglimento della Pro Loco, sulla modifica dell'atto costituito e dello statuto.

Si riunisce almeno una volta all'anno e quando lo ritenga opportuno il Presidente o lo richieda un terzo del Consiglio o un decimo dei soci elettori.

Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero comitato direttivo. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo (vedi art 13).

ART. 8 Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo di governo della Pro Loco. Elegge al proprio interno il Presidente e le altre cariche stabilite dallo statuto, elabora annualmente i programmi di attività.

Approva il rendiconto finanziario da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea entro il 31 marzo.

Irroga la sanzione dell'espulsione. È formato da un numero di componenti stabilito dall'Assemblea (attualmente 9).

Decade se perde contemporaneamente più della metà dei suoi membri. Può costituire gruppi di lavoro o commissioni che operano in via permanente o in via temporanea.

Si riunisce almeno tre volte l'anno.

ART. 9 Presidente

Il Presidente rappresenta l'associazione di fronte a terzi e in giudizio. Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio.

Unitamente al tesoriere predisponde il rendiconto annuale e lo sottopone entro il 28 febbraio al Consiglio. Può delegare, in via transitoria o permanente, la rappresentanza dell'ente a uno o più membri del Consiglio o dell'Assemblea per l'espletamento di singole funzioni.

In caso di impedimento temporaneo è sostituito dal Vicepresidente vicario. Se l'impedimento si prolunga oltre 180 giorni si procede a nuove elezioni.

Decade se il Consiglio gli toglie la fiducia.

In caso di inattività prolungata del Consiglio, il Presidente, anche se dimissionario, è tenuto a convocare l'Assemblea

per il rinnovo dell'organo. Se l'Assemblea convocata in prima seduta non porta ad alcuna decisione, egli indice una seconda seduta a non meno di 30 giorni dalla prima. Qualora anche tale riunione non assuma decisioni, il Presidente, anche se dimissionario, ne dà comunicazione all'Unione Provinciale delle Pro Loco, la quale opererà per ricostruire gli organi sociali secondo le norme statutarie. Se si rende necessario procedere allo scioglimento della Pro Loco l'Unione provvederà alla destinazione del patrimonio sociale secondo i principi del presente statuto.

ART. 10 Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea, e si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Sono effettivi i membri che hanno raggiunto il maggior numero di voti. Al loro interno essi eleggono il Presidente. Sono supplenti i primi dei non eletti.

Svolge funzioni di controllo dei conti. Esamina il conto consuntivo e ne certifica la veridicità.

Con decisione collegiale può decidere controlli sulle singole partite di spesa e sugli introiti, nonché sulla correttezza della parte fiscale.

ART. 11 Patrimonio

Il patrimonio è costituito da:

- a) beni immobili ed immobili di cui l'associazione ha acquisito la titolarità;
- b) crediti, lasciti, donazioni, contributi;
- c) quote associative;
- d) proventi derivanti da attività statutariamente previste;
- e) redditi provenienti da utilizzi dei mezzi finanziari.

Il periodo d'imposta coincide con l'anno solare.

ART. 12 Norme Comuni

Le cariche sociali si rinnovano contemporaneamente.

Le votazioni che concernono le persone avvengono in forma segreta, e in caso di parità di voti si procede al sorteggio.

Salvo quanto stabilito dallo statuto per casi particolari, le riunioni degli organi collegiali sono valide in presenza della metà più uno dei membri.

Il Collegio dei Revisori decide sempre a consenso pieno. Le deleghe sono ammesse solo per l'assemblea. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. Gli organi collegiali devono essere convocati se lo richiede la base associativa. Quando uno dei componenti di tali organi perde la carica subentra il primo dei non eletti.

Di ogni riunione viene steso un verbale.

ART. 13 Scioglimento

Lo scioglimento dell'ente è deciso dall'assemblea col voto favorevole dei ¾ dei Soci. In seconda convocazione la seduta è valida in presenza della maggioranza assoluta dei Soci.

In tal caso la stessa assemblea elegge, in prima istanza fra i Soci, i liquidatori e ne stabilisce compiti e poteri.

L'Assemblea indica anche la destinazione del patrimonio, che andrà comunque conferito a scopo di unità sociale. Il patrimonio potrà anche essere devoluto a enti e associazioni privi di scopi di lucro che abbiano, in tutto o in parte, fini analoghi a quelli della Pro Loco.

ART. 14 Integrazione

Il presente statuto può essere integrato da un regolamento esecutivo approvato dal Consiglio.

Fanno parte integrante dello statuto i principi contenuti nello statuto del Comitato Regionale e nell'eventuale statuto del Comitato Provinciale in quanto compatibili.

Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme contenute nel codice civile per le associazioni non riconosciute e alle norme specifiche di settore.

Russi li 14 maggio 2004

Il Presidente